



ATHLETIC CLUB MERANO

STATUTO



REG. STATUTO A MERANO 4. Nov. 1998
REG. TRIBUNALE DI MERANO
N° 3833 3
ALLEGATO ESENTI DA IMPOSTA
GEBÜHRENFREIE BEILAGE
IL DIRETTORE / DER DIREKTOR
(Franco C. Salmasso)

ART. 1 - RAGIONE SOCIALE

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione sportiva denominata "ATHLETIC CLUB MERANO" di seguito indicata semplicemente con il termine: Associazione. Essa ha sede in Merano, via Walter von der Vogelweide nr. 6. Essa è liberamente affiliata alla Unione degli Amatori Ciclismo Europeo-Centri Sportivi Aziendali ed Industriali" (U.D.A.C.E.-C.S.A.In.) le cui finalità di promozione sociale e sportiva sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e dal C.O.N.I.

ART. 2 - VALORI SCOPI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopi di lucro e non ha alcun indirizzo di carattere politico e religioso . Essa persegue le seguenti finalità:

- promuovere la pratica della pesistica e del ciclismo e delle attività sportive dilettantistiche collegate;
- la promozione e la formazione di squadra di ambedue le discipline sportive per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive agonistiche e non;
- la partecipazione a manifestazioni e iniziative culturali, ricreative, sportive, di arricchimento culturale anche per mezzo di organizzazione di incontri dibattiti conferenze ecc..
- la gestione di Corsi e Centri di Avviamento allo Sport;
- la valorizzazione e l'organizzazione del tempo libero dei propri associati come momento di educazione e formazione, di crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea il tutto al fine di innalzare la qualità della vita, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- ove lo ritenga opportuno e in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali l'Associazione potrà svolgere anche altre attività in forma non esclusiva o principale, né prevalente, riservate agli iscritti, associati o partecipanti nel rispetto delle norme vigenti.

I colori sociali sono il giallo ed il nero.

ART. 3 - FORMA GIURIDICA

L'Associazione è costituita ai sensi degli art. 36-37-38 del CC e si qualifica come "Ente non commerciale" di tipo associativo ai sensi del D.Lgs.04/12/1997 nr. 460. Essa è apolitica ed apartitica senza distinzioni etniche ideologiche o confessionali e non ha fini di lucro, per tanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; inoltre in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoghe o fini di pubblica attività ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 4 quinquies lettera b) del D.Lgs. 460/97.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE

L'Associazione si divide al suo interno in due sezioni autonome e distinte ciascuna per la pratica delle due discipline previste nelle finalità istituzionali;

- la sezione Pesi
- la sezione Ciclismo.

Le due sezioni gestiscono l'attività nel corso dell'esercizio con contabilità separate; redigono un rendiconto annuale da presentare separatamente nel corso dell'assemblea annuale ordinaria alla quale verranno sottoposti per l'approvazione congiunta.

Le due sezioni possono avvalersi dell'opera di direttori tecnici-sportivi di allenatori e di preparatori atletici ai quali possono essere corrisposti compensi ai sensi della legge del 25 marzo 1996 nr. 80; tale facoltà è subordinata a delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - SOCI

1. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - a) Soci fondatori;
 - b) Soci effettivi.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. La qualifica di Socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci effettivi.
5. Sono Soci effettivi coloro che abbiano domandato di fare parte dell'Associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo; alla domanda di ammissione deve essere allegato apposito certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva.
7. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare:
 - a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport;
 - b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
 - c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
 - d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.
8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme relative alla sospensione feriali dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'Associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

10. Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dall'Assemblea dei soci nei termini ed entità da essa indicati.

I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei dieci giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Il mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre mesi comporterà l'esclusione del Socio inadempiente.

La quota sociale e contributi associativi non sono trasmissibili ad altra persona

ART. 6 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

1 – I soci cessano di far parte dell'Associazione:

- per mancata reiscrizione annuale;
- per scioglimento dell'Associazione;
- per radiazione deliberata per gravi infrazioni alle norme statutarie e/o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o del corretto rapporto tra i Soci.

2 – I Soci uscenti, per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso l'Associazione e verso i Soci.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Il vice Presidente.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1 – **L'Assemblea dei soci è sovrana**; essa è il massimo Organo dell'Associazione cui appartengono i poteri normativi generali.

2 – L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce, di norma, una volta all'anno per la valutazione organizzativa, la programmazione dell'anno sociale e l'approvazione del rendiconto.

3 – Il rinnovo delle Cariche Sociali avrà luogo ogni quadriennio, di norma, in coincidenza con l'anno della celebrazione dei Giochi Olimpici, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo per giustificati e validi motivi.

4 – L'Assemblea straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta di almeno i 2/3 dei Soci che abbiano diritto al voto.

5 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio; sono valide in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

6 – La convocazione sarà portata a conoscenza dei Soci mediante avviso nei locali della Sede, di norma, **con almeno 8 giorni di preavviso, mentre per il rinnovo delle cariche sociali con un preavviso di almeno 15 giorni.**

7 – L'avviso dovrà specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

8 – L'Assemblea ordinaria:

- approva annualmente la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
- stabilisce gli indirizzi di massima dell'attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico-preventivo;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra le persone di provata preparazione, esperienza e conoscenza dell'Associazione e/o delle specifiche attività, elegge, con votazione separate, prima il presidente e poi i consiglieri;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, **qualora ciò sia imposto dalla legge**;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;
- delibera su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno.

9 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento indicato dal Consiglio.

ART. 9 – I VOTI

1 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le norme statutarie, il pagamento dei contributi sociali e che risultino tesserati da almeno un anno sociale.

2 – Non hanno diritto di voto né possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

3 – Tutti i Soci maggiorenni godono il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, essi godono altresì dell'elettorato passivo dopo 3 anni di ininterrotta e regolare iscrizione e partecipazione attiva alla vita dell'Associazione.

4 – Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta; non sono ammesse deleghe.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 – E' composto da quattro, a otto consiglieri eletti nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 8 del presente Statuto; deve comunque essere composto in maniera paritetica da rappresentanti di ambedue le sezioni previste dall'art. 4.

2 – Nella sua prima riunione elegge, tra propri componenti, il Presidente.

3 – Gli eletti durano in carica 4 anni, di norma in coincidenza con il ciclo olimpico e sono rieleggibili.

4 – Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente, può nominare un Segretario, i Proviratori ed i Revisori, scegliendoli eventualmente, anche al di fuori dei propri associati, essi possono essere chiamati a partecipare alle riunioni con solo voto consultivo.

5 – Si riunisce almeno 4 volte all'anno ed ogni volta che lo ritenga il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.

6 – Esso delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti.

7 – Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, non tenendosi conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

8 – Il Consiglio Direttivo, di norma, viene convocato nelle forme concordate e previste dallo stesso ed in caso d'urgenza anche telefonicamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno 24 ore.

9 – Qualora siano presenti tutti i componenti eletti, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in mancanza di formale convocazione.

10 – Delle riunioni sarà redatto apposito verbale, anche informale, da conservare agli atti.

11 – Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei valori e delle finalità previste dall' art. 2 del presente Statuto:



- cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, dell'attività sociale ed gestisce i beni dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi di massima espressi dall'Assemblea;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
- propone gli indirizzi di massima dell'attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico- preventivo
- ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello Statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto;
- determina l'ammontare delle quote associative e dei contributi.

12 – Nelle riunioni periodiche delibera l'esclusione di Soci per morosità o indegnità.

13 – Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

14 – Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea. Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

15 – dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

16 – **Il Consiglio Direttivo provvederà a portare a conoscenza dei Soci le deliberazioni assembleari, l'organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme, i tempi e le modalità.**

ART. 11 – IL PRESIDENTE

1 – Assume la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione, anche in giudizio.

2 – Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

3 – Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sull'amministrazione.

4 – E' responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuto per nome e per conto della Associazione.

5 – Adotta in caso d'urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.

6 – Firma la corrispondenza che impegna comunque l'Associazione.

7 – Attribuisce la titolarità e la responsabilità degli incarichi per i diversi settori di attività ai membri del Consiglio Direttivo ed ai collaboratori tecnici.

8 – In caso di assenza o temporanei impedimenti, le sue funzioni sono assunte da Vice Presidente eletto dal Consiglio.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

1 – Il Segretario, **qualora espressamente nominato**, collabora con il Presidente ed il Consiglio nello svolgimento della loro attività, attraverso:

- la predisposizione degli atti amministrativi ed organizzativi che gli vengono emandati;
- l'aggiornamento, la custodia ed il controllo dell'elenco dei Soci;
- la redazione dei verbali degli organi deliberanti;
- il disbrigo puntuale della corrispondenza;
- l'assistenza e la collaborazione per l'organizzazione e la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

ART. 13 – IL PATRIMONIO

- 1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e/o comunque acquisiti.
- 2 – Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l'Associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali.
- 3 – **In caso di scioglimento, la destinazione dei beni patrimoniali sarà deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.**
- 4 – E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 5 – **I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.(art.37 C.C.)**

ART. 14 – LE ENTRATE

- 1 – Le entrate sono costituite:
 - dalle quote annuali di iscrizione/tesseramento e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o **di altra natura occasionale e non prevalente;**
 - da eventuali contributi pubblici o privati;
 - da legati o donazioni
- 2 – **Le quote e i contributi versati dai Soci sono intransmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall'Associazione.**

ART. 15 – GESTIONE FINANZIARIA

- 1 – La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.
- 2 – L'anno sociale coincide con l'anno solare.
- 3 – **E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.**
- 4 – L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5 – **Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto delle attività, come strumento di informazione ai Soci, ai sensi delle norme del C.C e del D.Lgs. 460/97 riguardanti gli Enti non commerciali di tipi associativo.**
- 6 – **Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D.Leg. 460/97 art. 8.**
- 7 – **Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ad esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata a seguito di opzione, anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti, ed ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 460/97.**
- 8 – L'attività dei componenti eletti dagli organi istituzionali è gratuita. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere rimborsi spese come previsto dalla L.n. 80/86 ed anche in altre forme per le collaborazioni occasionali o continuative.
- 9 – Per l'eventuale controllo o accertamento della regolare amministrazione potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, nelle forme consuete, per la stesura di una relazione in merito.

ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1 – A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione
- c) la radiazione

2 – Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

3 – Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

ART. 17 – L'ISCRIZIONE

1 – L'adesione all'Associazione, che si formalizza con l'iscrizione dei dati anagrafici nell'Elenco dei Soci, comporta l'accettazione:

- del presente Statuto, che viene dato per conosciuto;
- delle clausole compromissorie di cui agli artt. 13-14-15.

ART. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE


1 – **In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità ai sensi dell'art. 5, comma 1°, punto 4 quinquies lettera b) del D.Lgs. 460/97.**


ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché le norme stabilite dal CONI.

L'ASSEMBLEA, PRESA VISIONE DEL PRESENTE STATUTO E DELLE MODIFICHE APPORTATE, NE APPROVA ALL'UNANIMITA' IL CONTENUTO IN DATA ODIERNA.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario dell'Assemblea...BERGAMINI Marco.....

Il Presidente dell'Assemblea CONCIN Giancarlo.....

Il Presidente dell'Associazione ...CONCIN Giancarlo.....

Merano, 25 Settembre 1998



VERBALE dell'ASSEMBLEA dei SOCI dell'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione ATHLETIC CLUB MERANO regolarmente convocata, si è riunita in seconda ed ultima convocazione, il giorno 25 del mese settembre 1998 alle ore 21.00 presso la sede sociale in via Vogelweide n.6 in Merano, per discutere il seguente ordine del giorno:

“Adeguamento dello Statuto, ai sensi del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 111, comma 4 quinquies, del T.U.I.R.; proposta, discussione ed approvazione”.

L'Assemblea chiama a svolgere le funzioni:

di Presidente il sig. CONCIN Giancarlo.

di Segretario il sig. BERGAMINI Marco.

Prende parola il Presidente dell'Associazione sig. CONCIN Giancarlo

a) **Viene svolta la relazione in merito al D.Lgs. 460/97 e particolarmente sulla necessità di adeguare lo Statuto ai sensi delle norme previste;**

b) **Viene presentato, per la discussione e l'approvazione, il nuovo Statuto di cui si dà lettura illustrando singolarmente e globalmente le nuove norme inserite.**

L'Assemblea, dopo ampia ed approfondita discussione, premesso che l'Associazione ATHLETIC CLUB MERANO

- è stata costituita in data (mese) ...~~GENNAIO~~... (anno) 1972
- ha sede in Merano – via Walter von der Vogelweide n. 6
- si riconosce nei valori della libertà e democrazia associativa;
- ha finalità di promozione ed aggregazione sociale, di solidarietà e volontariato e promuove attività ricreative, culturali, sportive e del tempo libero al fine di innalzare la qualità della vita;
- non ha fini di lucro; assume la figura giuridica delle Associazioni non riconosciute di cui agli art. 36 e seguenti del C.C.; è Ente non commerciale di tipo associativo e recepisce la normativa prevista dal D.Lgs. 460/97;
- è attualmente retta dal Consiglio Direttivo così composto:
 - Presidente sig. CONCIN Giancarlo.
 - Vice Presidente sig. RAGAZZI Fabio.
 - Consiglieri sigg. BERGAMINI Marco.
ZADRA Adriano.
BANDIZIOL Luca.
TOMIO Roberto.
PRUENSTER Reinhold.

delibera all'unanimità

1. di approvare, in ogni singolo articolo e globalmente, la nuova formulazione dello Statuto conformato ai sensi del D.Lgs. 460/97 ed in particolare le clausole previste dall'art. 5, comma 4 quinquies del Decreto stesso;
2. di allegare quale parte integrante del presente verbale il nuovo Statuto letto, approvato e che entra immediatamente in vigore;
3. di dare incarico al Consiglio Direttivo, di compiere tutte le pratiche, nei termini previsti per la regolare (autenticazione o registrazione) del presente verbale da conservare agli atti.

Letto, approvato all'unanimità e sottoscritto


I-comparenti

[Handwritten signatures of the board members]

[Handwritten signatures of the attendees]

Il presente documento è soggetto a COPYRIGHT e tutti relativi diritti sono riservati. E' vietato l'utilizzo del presente documento sotto qualsiasi forma. In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione e pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato senza la preventiva autorizzazione scritta della A.S.D. Athletic Club Merano.

Zedra Ad
Mariano Fiam
Sefi Marco
De Bal
Marco Bergamin
Fabio Betonello
Tore Nera
Liberto R
Tommaso Anzi
Sabesti Giliffe
Emiliano Messinas
~~Quel~~
Letero falso
Vanda M
et' Appelle R
Valer Stefano



Registrato a Merano
Registriert in Meran
4. Nov. 1998
N. 3833 Serie 3



Liquidate: 258000 -
liquidiert L. ...
Auecentoinguantisatomila
d'awi - wovon
kap. ipot.
Inyouth geb. L. ...
INVIM
WSt. L. ...

IL DIRETTORE / DER DIREKTOR
(Franco [Signature])